

Decreto prot. n. _____ del _____

Repertorio n. ____/____

Tit. I Cl. 13

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia per il triennio accademico 2023/24 - 2025/2026.

IL PRESIDENTE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", emanato con Decreto Rettorale n. 645 del 17.10.2016 e pubblicato in G.U. n. 261 del 08.11.2016 ed, in particolare, gli artt. 24 e 31, che disciplinano le Scuole d'Ateneo individuando quali organi delle stesse il Presidente, il Consiglio e la Commissione paritetica docenti-studenti;
- VISTO** il Regolamento elettorale d'Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 24.07.2017 e ss.mm.ii. ed, in particolare, il Titolo I, recante le disposizioni comuni per le elezioni dei componenti degli organi e delle cariche di Ateneo ed il Titolo II, Capo VI, relativo agli organi delle Scuole d'Ateneo;
- VISTO** il D.R. n. 7 del 01/02/2021, con il quale, all'esito delle elezioni indette con il Decreto del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia n. 2 del 14.12.2020, sono stati nominati i rappresentanti dei docenti nel Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia per il triennio accademico 2020/21 – 2022/23;
- VISTO** inoltre il Decreto del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia n. 1 del 01/01/2023, con il quale, all'esito delle elezioni indette con D.P. n. 6 del 04/11/2022, sono stati nominati i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia per il biennio accademico 2022/23 – 2023/24;
- RILEVATA** pertanto la necessità di procedere solamente al rinnovo della componente docente del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, la cui scadenza è prevista il 31.10.2023;
- VISTO** l'art. 1, comma 3, del nuovo Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 526 del 24.07.2017 e ss.mm.ii., il quale prevede che le operazioni di voto riguardanti i procedimenti elettorali dell'Ateneo debbano svolgersi in forma elettronica (e-voting);
- RITENUTO** quindi di poter procedere ad indire le elezioni dei nuovi rappresentanti dei docenti nel Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia
- VISTO** altresì l'art. 85 del citato Regolamento elettorale, il quale, richiamando l'art. 31 dello Statuto d'Ateneo, dispone che il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia – oltre che dal Presidente, dai Direttori dei Dipartimenti costituenti la Scuola, dai Presidenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, dal Presidente del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai Corsi di studio afferenti ai Dipartimenti costituenti la Scuola – è composto da:

- cinque rappresentanti dei Presidenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale afferenti alla Scuola diversi dai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e dal Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
- un rappresentante dei coordinatori dei Dottorati di ricerca attivi nei Dipartimenti costituenti la Scuola;
- tre rappresentanti dei Direttori delle Scuole di specializzazione, di cui uno dell'area medica, uno dell'area chirurgica e uno dell'area dei servizi;
- cinque rappresentanti dei Direttori universitari dei Dipartimenti Assistenziali ad Attività Integrata (D.A.I.) dell'A.O.U. di riferimento;
- sei rappresentanti tra i docenti afferenti alle Giunte dei Dipartimenti della Scuola, di cui:
 - un professore di prima fascia;
 - due professori di seconda fascia;
 - tre ricercatori a tempo indeterminato o a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO l'art. 86, comma 1, del Regolamento elettorale, ai sensi del quale il corpo elettorale viene convocato dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia con il provvedimento d'indizione delle elezioni, di cui il Presidente stesso dispone la pubblicazione nell'albo di Ateneo e sul sito *Internet* della Scuola;

VISTO il comma 3 del medesimo art. 86 del Regolamento elettorale, in base al quale, il provvedimento d'indizione delle elezioni deve indicare:
a) il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
b) il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive;
c) gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da eleggere;
d) i membri della Commissione elettorale;
e) il luogo di ubicazione del seggio, con i relativi orari di apertura e chiusura;
f) la data della votazione;

VISTO altresì l'art. 1, comma 7, del Regolamento elettorale, il quale prevede che nel provvedimento d'indizione delle elezioni debba essere definito il *quorum* per la validità delle stesse;

VISTO l'art. 3 del predetto Regolamento elettorale, che individua i compiti del gestore tecnico dell'elezione;

VISTO il citato art. 85 del Regolamento elettorale, nella parte in cui si definisce il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti da eleggere;

VISTO l'art. 87 del Regolamento elettorale, che definisce gli aventi diritto all'elettorato attivo e all'elettorato passivo in relazione alle diverse rappresentanze da eleggere nel Consiglio di Scuola in questione;

VISTO l'art. 4 del Regolamento elettorale che disciplina i termini e le modalità di predisposizione e pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, nonché la trasmissione degli stessi al gestore tecnico dell'elezione;

VISTO l'art. 86, comma 2, del Regolamento elettorale, che disciplina la Commissione elettorale, prevedendo che essa sia composta dal Presidente della Scuola o da un suo delegato, che la presiede e da due membri dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola;

- VISTI** gli artt. 5 e 7 del menzionato Regolamento, riguardanti l'individuazione dei seggi elettorali e la composizione e le modalità di nomina delle commissioni di seggio;
- VISTO** in particolare, l'art. 5, comma 3, del Regolamento elettorale, il quale dispone che l'organizzazione delle operazioni di voto deve seguire criteri di economicità, efficienza e razionalità, oltre a garantire la sicurezza e la segretezza del voto;
- VISTI** inoltre, gli artt. 6, 7, 8 e 9 del Regolamento elettorale, che disciplinano la propaganda elettorale, la durata delle votazioni e le operazioni di voto, riscontro e scrutinio;
- VISTO** in particolare l'art. 8, comma 4, del Regolamento elettorale, il quale prevede che, salva diversa disposizione, per ogni tipologia di votazione possa essere espressa un'unica preferenza;
- VISTO** l'art. 10, comma 4, del Regolamento elettorale che - con riferimento alle elezioni delle rappresentanze elettive del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del Consiglio degli studenti, del Nucleo di valutazione e del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo per l'elezione del Rettore - affida alla Commissione elettorale centrale la verifica e la validazione delle eventuali liste di candidati, la verifica di tutte le operazioni elettorali, l'approvazione dei risultati elettorali, la proclamazione degli eletti e la decisione dei ricorsi riguardanti lo svolgimento delle elezioni;
- VISTO** inoltre il comma 5 del predetto art. 10 del Regolamento elettorale, il quale dispone che alla Commissione elettorale centrale spettino, altresì, tutte le decisioni sui ricorsi riguardanti lo svolgimento delle altre elezioni per le cariche e le rappresentanze elettive in seno agli organi collegiali presenti nell'Ateneo.
- VISTO** altresì il già citato art. 86, comma 2, del Regolamento elettorale, il quale dispone che – con riguardo alle elezioni del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia – le competenze attribuite alla Commissione elettorale centrale di cui all'art. 10 del medesimo Regolamento spettano, in quanto compatibili con la procedura elettorale, alla Commissione elettorale, che svolge la propria attività col supporto dell'ufficio competente;
- VISTO** l'art. 89 del medesimo Regolamento elettorale, il quale prevede che alla proclamazione degli eletti nel Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia provveda il Presidente della Scuola, cui viene attribuita anche la definitiva nomina degli eletti;
- VISTO** infine, il comma 2 del già citato art. 89 del Regolamento elettorale, il quale prevede che la componente elettiva del personale docente nel Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile una sola volta;

DECRETA

Art. 1 – Indizione delle elezioni

Sono indette le elezioni dei **rappresentanti dei docenti nel Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia per il triennio accademico 2023/24 – 2025/2026.**

Sono da eleggere, in particolare:

- cinque rappresentanti dei Presidenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale afferenti alla Scuola diversi dai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e dal Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria;

- un rappresentante dei Coordinatori dei Dottorati di ricerca attivi nei Dipartimenti costituenti la Scuola;
- tre rappresentanti dei Direttori delle Scuole di specializzazione, di cui uno dell'area medica, uno dell'area chirurgica e uno dell'area dei servizi;
- cinque rappresentanti dei Direttori universitari dei Dipartimenti Assistenziali ad Attività Integrata (D.A.I.) dell'A.O.U. di riferimento;
- sei rappresentanti tra i docenti afferenti alle Giunte dei Dipartimenti della Scuola, di cui:
 - un professore di prima fascia;
 - due professori di seconda fascia;
 - tre ricercatori a tempo indeterminato e/o a tempo determinato di cui all'articolo 24, co. 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2 – Convocazione del corpo elettorale

Il corpo elettorale è convocato per i giorni **20.12.2023 dalle ore 9.00 alle ore 15.00 ed il 21.12.2023 dalle ore 9.00 alle ore 14.00**, presso la Sala riunioni della Scuola di Medicina e Chirurgia.

I componenti del seggio elettorale saranno nominati con successivo provvedimento del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, di cui verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito *Internet* della Scuola medesima.

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo

Ai fini dell'elezione dei cinque rappresentanti dei Presidenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale:

gli *elettorati attivo e passivo* spettano ai Presidenti/Coordinatori dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale afferenti alla Scuola, ad eccezione dei Presidenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in carica alla data dell'emanazione del provvedimento d'indizione delle elezioni.

Ai fini dell'elezione del rappresentante dei Coordinatori dei Dottorati di ricerca:

gli *elettorati attivo e passivo* spettano ai Coordinatori dei dottorati di ricerca attivi nei Dipartimenti costituenti la Scuola, in carica alla data dell'emanazione del provvedimento d'indizione delle elezioni.

Ai fini dell'elezione dei tre rappresentanti dei Direttori delle Scuole di Specializzazione, di cui uno dell'area medica, uno dell'area chirurgica e uno dell'area dei servizi:

gli *elettorati attivo e passivo* spettano ai Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazione di riferimento, in carica alla data dell'emanazione del provvedimento d'indizione delle elezioni.

Ai Direttori eletti in base al vecchio ordinamento presso le Scuole di Specializzazione che non hanno ricevuto l'accreditamento ai sensi del D.l. n. 68/2015 - e che sono, dunque, in carica fino ad esaurimento degli iscritti - spetta unicamente l'elettorato attivo.

Ai fini dell'elezione dei cinque rappresentanti dei Direttori universitari dei Dipartimenti Assistenziali ad Attività Integrata (D.A.I.):

gli *elettorati attivo e passivo* spettano ai Direttori universitari dei Dipartimenti Assistenziali ad Attività Integrata (D.A.I.) dell'A.O.U. di riferimento, in carica alla data dell'emanazione del provvedimento d'indizione delle elezioni.

Ai fini dell'elezione dei sei rappresentanti dei docenti afferenti alle Giunte dei Dipartimenti:

- per l'elezione del *professore di prima fascia*:

gli *elettorati attivo e passivo* spettano ai professori di prima fascia afferenti alle Giunte dei Dipartimenti costituenti la Scuola, in servizio presso l'Ateneo alla data di emanazione del provvedimento d'indizione delle elezioni;

- per l'elezione dei due *professori di seconda fascia*:

gli *elettorati attivo e passivo* spettano ai professori di seconda fascia afferenti alle Giunte dei Dipartimenti costituenti la Scuola, in servizio presso l'Ateneo alla data di emanazione del provvedimento d'indizione delle elezioni;

- per l'elezione dei tre *ricercatori a tempo indeterminato e/o a tempo determinato di cui all'articolo 24, co. 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240:*

gli *elettorati attivo e passivo* spettano ai ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, co. 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 afferenti alle Giunte dei Dipartimenti costituenti la Scuola, in servizio presso l'Ateneo alla data di emanazione del provvedimento d'indizione delle elezioni.

Gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo saranno predisposti dall'ufficio competente per l'elezione di cui al successivo art. 8 e saranno pubblicati sul sito *Internet* della Scuola.

Eventuali errori od omissioni nella composizione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo andranno segnalati, entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione degli elenchi stessi, all'ufficio competente per l'elezione di cui al comma precedente, che procederà a pubblicare le eventuali modifiche entro il giorno successivo alla data della segnalazione.

Gli elenchi definitivi saranno trasmessi immediatamente al gestore tecnico dell'elezione di cui al successivo art. 8, per gli adempimenti di competenza.

Art. 4 – Candidature

Ferma restando l'eleggibilità di tutti gli iscritti negli elenchi dell'elettorato passivo, eventuali candidature potranno essere presentate all'ufficio competente per l'elezione di cui al successivo art. 5 a partire **dal giorno 27.11.2023** e fino **alle ore 12.00 del giorno 01.12.2023**.

Le candidature dovranno essere prodotte mediante i modelli allegati al presente bando e dovranno essere inviate a mezzo *e-mail* all'indirizzo *scuola.medicina@unicampania.it* unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità.

Le candidature presentate verranno verificate e validate dalla Commissione elettorale di cui al successivo art. 7, che si riunirà presso l'ufficio di cui al comma 1.

Gli elenchi delle candidature ammesse verranno quindi pubblicati, entro il **11.12.2023**, sul sito *Internet* della Scuola di Medicina e Chirurgia, nonché sul sito *Internet* d'Ateneo.

Eventuali errori od omissioni negli elenchi di cui al comma precedente andranno segnalati, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della pubblicazione, all'ufficio di cui al comma 1, che procederà a pubblicare le eventuali modifiche entro il giorno successivo alla segnalazione.

Gli elenchi definitivi saranno trasmessi immediatamente al gestore tecnico dell'elezione di cui all'art. 8 per gli adempimenti di competenza.

Art. 5 – Votazione

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi diritto al voto.

L'elettore esprimerà il proprio voto attraverso una postazione elettronica appositamente allestita presso il seggio elettorale, che assicurerà la segretezza delle operazioni.

Ad ogni elettore saranno fornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di voto, unitamente alle istruzioni sulle modalità di manifestazione del voto.

Ciascun elettore potrà esprimere *una sola preferenza*. Qualora all'elettore sia riconosciuto il diritto all'elettorato attivo in relazione a più rappresentanze, l'elettore stesso potrà esprimere *una preferenza per ogni rappresentanza*.

L'elezione sarà valida se vi prenderà parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

A parità di voti, risulterà eletto il docente con maggior anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, risulterà eletto il docente con maggior anzianità anagrafica.

Al termine dello scrutinio, l'ufficio competente di cui al successivo art. 8 acquisirà dal gestore tecnico di cui al medesimo art. 8 la documentazione dello spoglio elettronico e la invierà alla Commissione elettorale di cui all'art. 7 ai fini della verifica della regolarità delle operazioni elettorali

e della validazione delle elezioni.

Art. 6 – Proclamazione e nomina degli eletti

Dopo aver concluso con esito positivo la verifica della regolarità delle operazioni elettorali, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia procederà alla proclamazione degli eletti, con atto che verrà pubblicato immediatamente sul sito *Internet* dell'Ateneo e sul sito *Internet* della Scuola di Medicina e Chirurgia.

Decorsi i termini per la proposizione dei ricorsi di cui al successivo art. 9, comma 1, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia procederà alla nomina degli eletti.

Art. 7 – Commissione elettorale

La Commissione elettorale è composta dal Prof. Francesco Catapano, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, che la presiede, e dai seguenti membri:

- Prof.ssa Maria Luisa Balestrieri, del Dipartimento di Medicina di precisione;
- Prof. Marcellino Monda, del Dipartimento di Medicina sperimentale.

Art. 8 – Gestore tecnico e ufficio competente per l'elezione

Il gestore tecnico dell'elezione è individuato nel Sig. Salvatore IODICE, in servizio presso l'Ufficio Amministrativo della Scuola di Medicina e Chirurgia.

Il gestore tecnico di cui al comma 1 seguirà il procedimento elettorale sulle piattaforme di *e-voting* nelle fasi di attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

L'ufficio competente per l'elezione è l'Ufficio amministrativo della Scuola di Medicina e Chirurgia.

Art. 9 – Disposizioni finali

Tutti i ricorsi riguardanti lo svolgimento delle elezioni dovranno essere presentati alla Commissione elettorale centrale e comunicati al Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'atto contestato. La Commissione si pronuncerà entro i sette giorni lavorativi successivi alla presentazione del ricorso.

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si rinvia al Regolamento elettorale d'Ateneo citato nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo e sul sito *Internet* dell'Ateneo e sul sito *Internet* della Scuola di Medicina e Chirurgia.

Napoli, 06 novembre 2023

IL PRESIDENTE
(Prof. Francesco CATAPANO)

